

S. 244/2017
N° 2369 Cron.

TRIBUNALE DI SALERNO

SENTENZA N.

Anno 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno dr. **Ippolita Laudati**, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 3086/15 Cont. Lav. vertente:

TRA

Cesareo Carla, rapp. e dif. dall'avv.to G. Filosa, in virtù di mandato in atti.

RICORRENTE

E

MIUR, in persona del Ministro p.t., rapp. e difesa ai sensi dell'art.417 bis c.p.c.

RESISTENTE

CONCLUSIONI RASSEGNALE ALL'ODIerna UDIENZA

Come da verbale redatto all'odierna udienza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato il 23.04.2015, Cesareo Carla adiva il G.U. del Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo, per una serie di motivazioni in punto di fatto e di diritto ampiamente illustrate in atti, l'accertamento e la declaratoria del

proprio diritto a stipulare con l'amministrazione scolastica il contratto di lavoro a tempo indeterminato su posto DSGA con effetti dall'1.9.2011, in considerazione dell'utile collocazione nella graduatoria finale della procedura di mobilità professionale verso la categoria D, con condanna dell'amministrazione al risarcimento danno parametrato alle differenze fra quanto percepito dalla ricorrente e quanto la medesima avrebbe percepito a seguito dell'assunzione quale DSGA a far data dall'1.9.2011 e sino all'effettiva immissione in servizio.

Vinte le spese di lite con attribuzione. Il MIUR, convenuto in giudizio, concludeva per il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, il Giudice decideva la causa dando pubblica lettura della sentenza.

Pacifico tra le parti risultano alcune circostanze: 1) la ricorrente è risultata vincitrice della procedura di mobilità professionale prevista per il personale ATA per il passaggio dall'area B all'area D nel profilo di DSGA essendosi collocata, a fronte della graduatoria di n.12 posti disponibili per la provincia di Salerno, al 7mo posto, 2) a causa di un contenzioso amministrativo, il procedimento di mobilità ha subito un rallentamento allorché il Direttore Generale del MIUR, con nota prot. N.8962/2010 ha preventivato l'immissione in ruolo, sul contingente relativo all'anno scolastico 2010/2011, del 50% del personale risultato vincitore, 3) il successivo DPR 21.9.2011 ha autorizzato il MIUR ad assumere 3.600 unità di personale ATA a tempo indeterminato per l'a.s. 2011/12, comprensivo del contingente numerico dei vincitori delle progressioni verticali; 4) il successivo DM n.17/2012, operata la ricognizione dei posti vacanti nelle dotazioni organiche provinciali relative all'a.s. 2011/12, ha autorizzato-per la Provincia di Salerno-



sei immissioni in ruolo di personale DSGA vincitore delle procedure di mobilità, 5)il Direttore Generale del MIUR, con nota del 9.3.2012, inoltrata agli USR, ha precisato che...per quanto attiene alle nomine per il profilo professionale di DSGA, le SS.LL. avranno cura di verificare che il posto da assegnare sia vacante e disponibile, oltre che nell'organico di diritto per l'a.s. 2011/12, altresì nell'organico di diritto per il 2012/13.

Di qui la mancata immissione in uolo della ricorrente atteso che il posto di DSGA presso l'istituto comprensivo di Acerno, vacante e disponibile per il 2011/12, non lo era per il successivo 2012/13.

Tanti suesposto, il ricorso è fondato per i motivi che si esporranno. Orbene, il punto di partenza dal quale muovere è rappresentato dalla condivisibile e costante interpretazione giurisprudenziale secondo la quale il bando di concorso, costituendo la "lex specialis" della procedura selettiva, non può esser modificato dopo che le relative operazioni siano state concluse, nel senso di assumere quale parametro di riferimento, al fine di verificare il possesso dei requisiti di ammissione, una normativa diversa da quella dal bando stesso richiamata, atteso che le clausole in esso contenute costituiscono un "unicum", nel senso che fissano nel loro insieme le regole alle quali la selezione deve conformarsi, regole che non possono esser modificate con un intervento, in parte demolitorio in parte additivo, dopo che la scelta tra i candidati è già avvenuta. Tutti i requisiti devono esser tassativamente previsti e nel bando e non desunti implicitamente. Non può pertanto non riconoscersi la sussistenza, in capo alla ricorrente, utilmente collocatasi in graduatoria, di un inalienabile diritto all'assunzione. In conseguenza, spettano alla ricorrente le differenze retributive tra



quanto ella ha percepito e quanto avrebbe percepito a seguito dell'assunzione quale DSGA a far data dall'1.9.2011 e sino all'effettiva immissione in servizio.

Ne conseguono le statuizioni di cui alla parte dispositiva della suesesa sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con attribuzione. (causa di lavoro di valore indeterminato/indeterminabile).

P.Q.M.

1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto,

-Accerta e dichiara che la ricorrente ha maturato il diritto a stipulare con l'amministrazione scolastica il contratto di lavoro a tempo indeterminato su posto di DSGA con effetti giuridici dall'1.9.2011; in conseguenza, condanna del ministero convenuto al risarcimento danno parametrato alle differenze fra quanto percepito dalla ricorrente e quanto la medesima avrebbe percepito a seguito dell'assunzione quale DSGA a far data dall'1.9.2011 e sino all'effettiva immissione in servizio;

-condanna il Ministero soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 8.815,00 oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge, con attribuzione all'avv. G. Filosa per dichiarato anticipo.

Salerno, ~~20.1.2009~~

Il Cancelliere
Dott. Pietro Rossi

26.1.017
DEPO
20 GEN 2017
Il Cancelliere
Dott. Pietro Rossi

Il Giudice del lavoro.
Dott.ssa Ippolita Laudati